



Deliberazione n. 18/2026/INPR
Programma delle attività di controllo
per l'anno 2026

REPUBBLICA ITALIANA
La CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

composta dai seguenti magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente - relatore
Franco MASSI	Presidente aggiunto - correlatore
Fabia D'ANDREA	Consigliere
Pasquale ANGELOSANTO	Consigliere
Rosita LIUZZO	Primo Referendario
Giulia RUPERTO	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2026 ha adottato la presente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e, in particolare, l'articolo 3, commi 4, 5 e 6;

VISTA la legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante le modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e le sue successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006);

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di omogeneizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTO l'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall'art. 33, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che attribuisce ai collegi costituiti presso le Sezioni regionali di controllo la verifica di conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione";

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare, gli articoli 5, 11, 20 e 24;

VISTI il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108";

VISTO l'art. 46 della legge 23 dicembre 2021, n. 238;

VISTA la legge 5 agosto 2022, n. 118, che ha modificato l'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, commi 3 e 4;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028";

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 5, commi 2 e 3, secondo cui le Sezioni regionali deliberano annualmente i programmi di controllo e li comunicano ai Presidenti dei Consigli regionali e ai Presidenti dei Consigli delle Autonomie, ove istituiti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 26/SSRRCO/INPR/2025, depositata il 19 dicembre 2025, recante: "Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2026";

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 1/SEZAUT/2026/INPR, depositata il 27 gennaio 2026, con la quale è stata approvato il programma delle attività per l'anno 2026, in particolare, con riguardo alle attività di indirizzo e coordinamento delle Sezioni regionali;

VISTA l'ordinanza n. 9 del 17 febbraio 2026, con la quale il Presidente ha convocato l'adunanza generale della Sezione in camera di consiglio;

UDITI i relatori e svolti gli interventi dei magistrati componenti il Collegio;

CONSIDERATO

che le Sezioni regionali di controllo deliberano i propri programmi di controllo previa analisi di fattibilità e nel rispetto del quadro di riferimento programmatico definito dalle Sezioni Riunite in sede di controllo nonché dalla Sezione autonomie con riguardo alla funzione di coordinamento delle Sezioni regionali;

che il documento programmatico annuale rende ostensibili ai destinatari gli obiettivi e le linee operative fondamentali in coerenza con i quali opererà la Sezione nel corso dell'anno;

che la recentissima legge 7 gennaio 2026, n. 1, ha introdotto rilevanti modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 nonché la delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale;

che la legge 5 giugno 2003, n. 131 ha assegnato alla Corte dei conti compiti di verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, intestando alle Sezioni regionali di controllo l'esame sulla gestione, per i necessari accertamenti di regolarità contabile e di coerenza dell'attività con gli obiettivi delle leggi di principio e di programma, oltre che di sana gestione finanziaria e di funzionamento dei controlli interni, con onere di riferire alle assemblee elettive degli enti interessati;

che alle Sezioni regionali è affidato il controllo preventivo e successivo di legittimità su atti, rispettivamente ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificata dalla richiamata legge 7 gennaio 2026, n. 1, e del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, nonché il controllo di regolarità contabile sui rendiconti dei funzionari delegati, sulle gestioni fuori bilancio dei commissari delegati e dei commissari straordinari;

che alle Sezioni regionali è affidato il controllo sulle relazioni-questionario sui bilanci preventivi e sui rendiconti che gli Organi di revisione degli enti locali sono tenuti a trasmettere ai sensi della legge n. 266 del 2005;

che alle medesime Sezioni è affidato il controllo sulle relazioni-questionario che gli Organi di revisione degli enti del Servizio sanitario nazionale sono anch'essi tenuti a trasmettere ai sensi delle disposizioni vigenti;

che il decreto-legge n. 174 del 2012 ha anche rafforzato i controlli della Corte dei conti sia nei confronti delle Regioni - alle quali è stato esteso il giudizio di parificazione del rendiconto generale di cui agli artt. 39, 40 e 41 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 - sia nei riguardi degli enti locali;

che, sulla base degli esiti dei descritti controlli di regolarità contabile e finanziaria, potranno essere avviate verifiche di carattere generale e sistematico sugli andamenti complessivi della finanza degli enti locali e della Regione nonché ulteriori approfondimenti, coinvolgenti aspetti di carattere gestionale, nei confronti di singoli enti locali e con riferimento a specifiche situazioni problematiche;

che fra le forme di collaborazione delle Sezioni regionali con gli enti territoriali previste dalla legge n. 131 del 2003 e figura anche l'esercizio della funzione consultiva nelle materie della contabilità pubblica, così come integrata dalle disposizioni di cui alla legge 7 gennaio 2026, n. 1;

che il decreto legislativo n. 175 del 2016 ha incrementato i compiti delle Sezioni regionali nel processo di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, avviato dall'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e che la modifica dell'art. 5 di detto decreto, ad opera della legge 5 agosto 2022, n. 118, ha comportato un'ulteriore attribuzione di compiti di controllo e consultivi delle Sezioni di controllo, relativamente alle attività di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni dirette o indirette;

che, inoltre, va tenuto conto, anche per le Sezioni regionali, della programmazione complessiva del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e che il relativo controllo sarà svolto - ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994, così come anche richiamato dall'art. 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 - in occasione dell'esercizio delle funzioni istituzionali di controllo da parte di questa Sezione e, ove ritenuto opportuno ai fini delle verifiche in ordine alla legittimità e alla regolarità delle gestioni, attraverso l'attivazione di specifici approfondimenti istruttori, ferme restando le innovazioni normative introdotte dalla recentissima legge 7 gennaio 2026, n.1;

vengono di seguito illustrate le seguenti

PREMESSE

1) Si ribadiscono le considerazioni metodologiche sulla funzione di controllo e la sua dimensione operativa, come predisposte e condivise dal Collegio:

“Elemento proprio dell'esercizio della funzione sindacatoria è il confronto diretto con i destinatari del controllo, per cui le relazioni si configurano come il risultato di detto confronto (c.d. confronto-contraddittorio) esteso lungo tutto l'iter di lavorazione delle istruttorie, partendo dall'acquisizione di informazioni dagli uffici dell'amministrazione controllata sino alla fase collegiale definitiva delle istruttorie medesime.

Il confronto-contraddittorio con il soggetto destinatario del controllo, oltre a rappresentare una doverosa attività connessa alla facoltà di produrre documenti ed osservazioni che influiscono sulla fase istruttoria e decisionale, consente di esprimersi su fenomeni concretamente e

sufficientemente accertati, che trovano fondamento anche su di una fisiologica e compiuta cooperazione.

In particolar modo, il principio del contraddittorio, in una portata trasversale, costituisce un “principio giuridico generale di carattere costituzionale”, trovando applicazione con modalità e fini del tutto diversi e autonomi rispetto all’ambito giurisdizionale. Nel senso più ampio, a garanzia dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, deve intendersi come la principale forma di dialogo con le amministrazioni, nonché, eventualmente, con i portatori di interessi qualificati, assicurando una completa rappresentazione dei fenomeni valutati, delle alternative prese in considerazione nello svolgimento dell’azione amministrativa e dei possibili rimedi autocorrettivi rispetto alle criticità accertate”.

2) Nella programmazione dell’attività di controllo di questa Sezione per il 2026 occorre tener conto delle disposizioni di cui alla legge 7 gennaio 2026, n. 1, che ha apportato modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, tali da produrre significativi impatti sullo svolgimento delle attività e sull’organizzazione degli Uffici della Corte. È stato già osservato in sede di adozione del programma di controllo della Sezione delle Autonomie (cfr. delib. n. 1/SEZAUT/2026/INPR del 27 gennaio 2026) come gli aspetti più rilevanti per le Sezioni regionali siano relativi a:

- estensione del controllo preventivo di legittimità alle procedure di affidamento, con o senza provvedimenti di aggiudicazione, dei contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, e dei contratti di concessione, per l’attuazione del PNRR e del PNC, di importo superiore alle soglie previste dall’art. 14 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici), nell’interesse di regioni, province autonome ed enti locali, o di ogni altro soggetto attuatore del PNRR e del PNC, con previsione di termini perentorio e modalità di silenzio-assenso (cfr. art. 1);
- ulteriore sviluppo dell’attività consultiva di cui alla legge 23 dicembre 2021 (art. 46) a favore dei soggetti richiedenti ivi indicati, che viene estesa anche alle questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete, connesse all’attuazione del PNRR e del PNC, di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità, ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia già notificato un invito a dedurre, e che deve essere resa entro il termine perentorio di trenta giorni e dell’assenso implicito o di

un parere reso negativamente, con esclusione della colpa grave per gli atti adottati dal decisore pubblico in conformità al parere reso (cfr. art. 2);

- individuazione degli atti degli enti locali da assoggettare, per la particolare rilevanza e complessità, al controllo preventivo di legittimità ex art. 3 legge 14 gennaio 1994, n. 20, con l'adozione, prevista entro il termine di un anno dalla attuazione della legge-delega, mediante i decreti legislativi di riordino delle funzioni della Corte dei conti, al fine dell'incremento d'efficienza (cfr. art. 3, lett. s).

3) La legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025) introduce un insieme articolato di disposizioni che incidono sull'assetto finanziario e contabile delle Regioni e degli enti locali che *"vanno nella direzione dell'allentamento dei vincoli apposti alla capacità di spesa, al fine del recupero di una dimensione moderatamente espansiva, da tempo reclamata dal sistema delle autonomie soprattutto a vantaggio dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e sanitarie e degli investimenti infrastrutturali."* (cfr. delib. n. 1/SEZAUT/2026/INPR del 27 gennaio 2026).

È stata disposta la cancellazione del debito verso lo Stato per le anticipazioni di liquidità concesse alle Regioni per far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012 (ex art. 2, d.l. n. 35/2013) e al 31 dicembre 2019 (ex art. 116, d.l. n. 34/2020 e art. 1, comma 833, l. n. 178/2020) e sono stati cancellati i prestiti per anticipazioni concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti ai fini dell'estinzione dei debiti contratti per il risanamento strutturale dei servizi sanitari regionali (ex art. 2, comma 46, l. n. 244/2007). In particolare, per gli enti locali, sono state introdotte disposizioni più favorevoli nella contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (Fal) per gli enti in dissesto e nell'utilizzo degli avanzi vincolati per gli enti in disavanzo (commi 663, 664), oltre alle misure incrementali della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in difficoltà finanziaria ed alle nuove regole per l'utilizzo delle risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato (comma 660); nuove sono le modalità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione, diversi sono i criteri di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) e di utilizzo del Fondo pluriennale vincolato (Fpv) nonché vi sono ulteriori disposizioni relative al trattamento accessorio del personale e alla riscossione dei tributi.

Nel 2026 le amministrazioni territoriali sono chiamate a produrre i prospetti consuntivi di stato patrimoniale e conto economico secondo i principi *accrual*. la corretta

valutazione dei beni compresi nell'inventario e le modalità di iscrizione delle immobilizzazioni presenti nello stato patrimoniale, costituiranno aspetti da approfondire in futuro.

Come segnalato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo di questa Corte (cfr. delib. n. 26/SSRRCO/INPR/2025) anche il complesso di tali disposizioni merita un attento approfondimento per i profili di maggiore complessità applicativa, ponendosi sulla linea delle sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza costituzionale per una *“perequazione infrastrutturale” che superi le diseguaglianze sostanziali gravanti sugli enti in disavanzo*”. Per quanto riguarda, in particolare, il finanziamento della spesa sanitaria a fronte di costi in aumento il riferimento è ad *“un quadro finanziario che necessariamente coinvolge le attività di controllo, per le palesi esigenze di incremento dell’efficienza gestionale, riferite in particolare alle liste d’attesa ed all’organizzazione della medicina territoriale, che in misura maggiore manifestano la difficoltà di conciliare i vincoli macroeconomici alle risorse con il modello universalistico del SSN”*. (cfr. delib. n. 1/SEZAUT/2026/INPR del 27 gennaio 2026)

4) I controlli finanziari restano essenziali per valutare la congruenza con gli impegni assunti a livello europeo e misurare l’impatto del comparto locale sull’equilibrio complessivo. Le Sezioni regionali rivolgeranno, dunque, prioritariamente le proprie analisi a rilevare la tenuta degli equilibri degli enti, come preconditione di sostenibilità dei diritti e dei servizi.

In definitiva, si tratta di un’attività di controllo, preventivo e successivo, sugli atti e sui saldi di bilancio diretta a garantirne la legittimità cui si affiancano verifiche gestionali volte a individuare eventuali carenze attuative e spazi di miglioramento ed efficientamento.

le Sezioni regionali sperimentano quotidianamente - come riconosciuto dalla Sezione delle Autonomie - la difficoltà di conciliare ambiti diversi di controlli obbligatori, riconducibili alla categoria della legittimità/regolarità contabile e ai controlli gestionali di risultato, tra loro complementari e sinergici ma in rapporto di reciproca competizione quanto a impiego del tempo e assorbimento delle risorse.

5) Nello svolgimento di tale attività - come già accennato - verrà attuato un costante confronto con le amministrazioni, durante tutto il procedimento istruttorio. Per quanto riguarda i controlli di legalità finanziaria, rileva l’adozione di criteri di attualità delle

verifiche e degli accertamenti all'ultimo esercizio disponibile, al fine di consentire agli enti di intervenire con immediatezza sulle situazioni di rilevata criticità finanziaria.

6) La Sezione, nella programmazione dei controlli e nella gestione operativa che ne consegue, si atterrà ai criteri e agli indirizzi previsti dal programma delle Sezioni Riunite in sede di controllo e della Sezione delle autonomie, utilizzando canoni uniformi e, nel caso di verifiche e valutazioni di piani e programmi da coordinare tra diverse strutture dell'Istituto, seguendo le linee guida individuate dalle strutture di coordinamento previste dal comma 4 dell'articolo 5 del regolamento dei controlli della Corte dei conti.

Sulla base delle precedenti premesse e considerazioni,

La Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei conti

DELIBERA

di approvare il "*Programma delle attività per l'anno 2026* ", come di seguito delineato.

CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO - CONTABILE E ALTRE VERIFICHE PREVISTE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI

1.1. Controllo preventivo e successivo di legittimità sugli atti.

La Sezione svolgerà questo controllo sugli atti degli organi dello Stato aventi sede nella Regione e sui decreti di accertamento dei residui, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dell'art.10 del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123 e dell'art. 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando le innovazioni introdotte dalla recentissima legge 7 gennaio 2026, n. 1.

1.2. Controllo di regolarità contabile - contabilità speciali.

La Sezione effettuerà il controllo di regolarità contabile sui prospetti di rendicontazione dei funzionari delegati (cd. mod. 27 C.G.) operanti nel Lazio ai sensi del d.P.R. n. 367 del 1994; sulle contabilità ordinarie e speciali dei Commissari ex art. 27 del d. lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, già previste dall'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992, richiamato dall'art. 2, comma 2-octies, della legge n. 10 del 2011 di conversione del d.l. n. 225 del 2010.

2. NEI CONFRONTI DELLA REGIONE

2.1. Verifica sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali di spesa e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (art. 1, comma 2, del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012).

La Sezione approverà la prevista relazione concernente le leggi regionali emanate nel corso del 2025, antecedentemente all'avvio delle attività istruttorie inerenti il giudizio di parificazione.

2.2. Esame del rendiconto generale per il 2025 - Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione e relazione sulla legittimità e regolarità della gestione (art. 1, commi 1, 3, 4, 5, 7 del d.l. n. 174 del 2012).

La Sezione esaminerà, anche sulla base delle linee guida della Sezione delle Autonomie, il questionario relativo al rendiconto del 2025, verificando, tra l'altro, l'osservanza del vincolo in tema d'indebitamento, la sostenibilità dell'indebitamento e l'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico finanziari, la tempestività dei pagamenti, le partecipazioni in società controllate e la coerenza dei risultati della Regione con i risultati della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale.

Gli esiti del controllo confluiranno nella decisione del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2025 e nella relazione sugli esiti dell'attività gestionale regionale ad essa allegata.

Tale giudizio verrà svolto secondo le indicazioni formulate nella sentenza *n. 34/2024/QM/PRES_PROC* dell'11 dicembre 2024 delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale.

Nel quadro delle verifiche sull'impiego dei fondi europei, la Sezione svolgerà specifici controlli sulla programmazione e l'utilizzo, da parte degli enti territoriali del Lazio, delle risorse previste nel PNRR alla luce dei traguardi e degli obiettivi ivi previsti, avendo come riferimento la correttezza dell'impiego e della contabilizzazione delle risorse finanziarie assegnate, la tempestività di realizzazione dei singoli interventi e l'adozione di misure atte a prevenire e rimuovere eventuali irregolarità.

Particolare attenzione sarà riservata allo stato di attuazione di programmi e progetti e alla gestione dei fondi assegnati alla Regione Lazio (nonché a Roma Capitale e agli enti

locali in dissesto finanziario o assoggettati a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale) ed agli enti sanitari.

In merito alle attività propedeutiche alla parifica, al campionamento e all'individuazione delle scritture contabili che la Sezione deve verificare, saranno adottate le linee di orientamento dettate dalle Sezioni Riunite e dalla Sezione delle Autonomie.

2.3. Esame della relazione annuale del Presidente della Regione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e adeguatezza dei controlli interni per gli esercizi 2024-2025 (art. 1, comma 6, del d.l. n. 174 del 2012).

Ove attuabile, verrà resa dalla Sezione una specifica relazione, ovvero verrà fatto adeguato riferimento nella relazione di accompagnamento al rendiconto regionale in sede di parifica.

2.4. Verifiche sulla regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2025 (art. 1, commi 9, 10, 11, 12, del d.l. n. 174 del 2012).

La Sezione eseguirà il suddetto controllo nei tempi e nei modi previsti dalla legislazione vigente.

3. NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI PROVINCIALI E COMUNALI

3.1. Controllo di regolarità contabile e finanziaria e monitoraggio sui bilanci di previsione e sui rendiconti degli enti locali (art. 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994; art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266 del 2005; art. 148-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. 267 del 2000 (TUEL), come introdotto dall'art. 3 del d.l. n. 174 del 2012; art. 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003).

Nel corso del 2026, la Sezione svolgerà le attività di verifica sui bilanci di previsione 2026-2028 e sui rendiconti dell'esercizio 2025 nonché, ove ancora necessario, sugli esercizi precedenti, anche congiuntamente mediante un'unica deliberazione. L'attività di controllo sugli enti locali verrà aggiornata in considerazione del dovuto rispetto al principio di attualità e tempestività dell'esame, cogliendo la necessità che nelle deliberazioni della Sezione siano esposti ed analizzati i fatti rilevanti della correttezza gestionale, anche eventualmente occorsi successivamente all'esercizio in osservazione, affinché le stesse siano di effettivo ausilio nella quotidiana attività gestionale dell'ente. Tenuto conto della molteplicità degli enti e delle risorse umane effettivamente a

disposizione della Sezione, verranno individuati criteri selettivi di priorità. I controlli saranno svolti sulla base di indicatori di riferimento, relativi ai profili di criticità di maggiore potenziale impatto sugli equilibri di bilancio, ovvero del tempo trascorso dall'ultima verifica effettuata.

Peraltro, anche le Sezioni Riunite in sede di controllo, hanno avuto modo di ribadire che: *“le relazioni, i rapporti e l'attività di controllo-monitoraggio, oltre a dover essere predisposti in tempi ravvicinati rispetto alle gestioni esaminate, debbono contenere valutazioni aggiornate, in modo da fornire una visione attualizzata delle gestioni esaminate”* e che: *“l'attività di controllo è intesa a pervenire a pronunce tempestive circa le irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi, procedure e tempi di attuazione degli interventi. In tal modo, le amministrazioni interessate sono poste in grado di assumere le iniziative necessarie a rimuovere con sollecitudine [...] le patologie presenti e di addivenire ad una rapida ed efficace utilizzazione delle risorse stanziare”* (delib. nn. 21/SSRRCO/INPR/21 e v. anche SSRRCO n. 43/2022).

Va considerato, altresì, che, come messo in evidenza dalla Sezione delle Autonomie, i dati di cassa risultano quelli più idonei per lo svolgimento di tale monitoraggio (cfr. deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR) e che l'eventuale adozione di provvedimenti che impongono l'adozione di misure correttive *“non può mai prescindere dall'analisi dell'attuale situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente locale”* (SS.RR. in speciale composizione n. 4/2020).

Per dare realizzazione concreta a tali principi e attualizzare il controllo sulle gestioni finanziarie degli enti locali, nell'ambito delle verifiche sui rendiconti, si procederà, anche mediante l'utilizzo dell'applicativo SIOPE, ad un'analisi dell'andamento della gestione di cassa nel corso dell'esercizio 2025 e progressivamente nei primi mesi dell'esercizio 2026 onde verificare l'evoluzione dei valori di entrata e di spesa, nonché l'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria. In quest'ottica si procederà, altresì, all'acquisizione dei prospetti di riconciliazione di cassa a fine esercizio 2025 e dei verbali delle più recenti verifiche trimestrali di cassa effettuate dagli Organi di revisione degli enti.

Particolare attenzione sarà, poi, dedicata alla verifica sull'utilizzo delle risorse straordinarie provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR in modo da assicurarne, attraverso l'apposizione anche dei necessari vincoli, l'effettiva

destinazione alle finalità per le quali sono state trasferite agli enti territoriali. Utili elementi di inquadramento potranno, infine, essere ricavati anche dall'esame delle relazioni concernenti i bilanci consolidati di cui all'art.11-bis del d.lgs. n. 118 del 2011 degli enti territoriali.

Si ritiene inoltre di proseguire l'analisi sulla gestione economico finanziaria ed organizzativa, con particolare riguardo ai controlli interni, sulle Province del territorio di competenza. Oltre ai controlli sulla gestione finanziaria degli enti territoriali, verranno svolte verifiche sulla gestione degli organismi partecipati, per valutare sia eventuali ricadute sui bilanci degli enti titolari, sia le modalità di esercizio dei poteri connessi alla partecipazione societaria detenuta.

Nel corso del corrente anno si stima di poter procedere all'esame istruttorio dei questionari dei rendiconti pervenuti, con le metodologie sopra indicate, relativi ai Comuni e alle Province, concentrando l'attenzione sulle annualità di cui la Sezione dispone delle relazioni-questionario più recenti, anche in considerazione delle indicazioni formulate dalla Sezione delle Autonomie.

3.2. Deliberazioni sull'approvazione o sul diniego dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) per gli enti nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario (art. 243-bis e art. 243-quater del Tuel, introdotti dall'art. 3, comma 1, lett. r), del d.l. n. 174 del 2012) nonché sulle relazioni in ordine allo stato di attuazione del PRFP per gli enti locali ammessi a tale procedura.

La Sezione è chiamata a svolgere tale attività quando Comuni e Province della Regione, accertata la sussistenza di squilibri strutturali del bilancio, in grado di provocarne il dissesto finanziario, abbiano già deliberato o delibereranno di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del Tuel, una volta che pervengano le relazioni del Ministero dell'interno. La Sezione, ricorrendo la fattispecie, effettuerà un monitoraggio semestrale sull'attuazione dei piani di riequilibrio, finalizzato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi.

3.3. Verifica sulla legittimità e regolarità della gestione e sul funzionamento dei controlli interni della Città Metropolitana di Roma Capitale delle Province e dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ai sensi dell'art. 148 del Tuel.

Questa Sezione regionale esaminerà e valuterà, limitatamente ai sopraindicati enti, i referti inviati dal rappresentante legale di ciascuno di essi anche in funzione della valorizzazione dell'analisi dell'adeguatezza di tali documenti, al fine di individuare eventuali carenze che, inevitabilmente, si riflettono sulla capacità gestionale di fornire adeguati servizi alla collettività amministrata.

3.4. Verifica sulle relazioni di fine mandato trasmesse dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Province (artt. 1 e segg. del d. lgs. n. 149 del 2011).

La Sezione accerterà le eventuali violazioni procedurali da parte degli Enti tenuti alla redazione, pubblicazione sul sito istituzionale e trasmissione delle relazioni di fine mandato, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.

3.5. Controllo sui rendiconti delle spese elettorali di partiti, movimenti e liste relative alle elezioni amministrative dei Comuni della Regione Lazio con oltre 30.000 abitanti.

La Sezione effettuerà detto controllo, ai sensi della legge n. 96 del 2012, con riguardo alle elezioni che si svolgeranno nel 2026.

3.6. Roma Capitale

La Sezione provvederà, ai sensi e per gli effetti degli artt. 148 e 148 bis Tuel, alle verifiche di competenza sul bilancio di previsione 2026-2028 e sul rendiconto di gestione 2025, tenendo conto, nella prospettiva della continuità del ciclo di bilancio, degli esiti degli esercizi finanziari precedenti e dei riflessi sulla gestione in corso.

Verranno verificati, altresì, i rapporti di Roma Capitale con le proprie società e organismi partecipati in attuazione delle previsioni di cui al d.lgs. n. 175/2016 e all'art. 148 bis, comma 2, Tuel: in tale contesto, di seguito all'indagine dedicata alla gestione del welfare, oggetto della deliberazione della Sezione n. 81/2024/GEST, seguita dalla deliberazione n. 86/2025/GEST, relativa alla gestione delle risorse del progetto "Caput Mundi Next Generation EU" verranno verificate le misure correttive ivi indicate.

Inoltre, verranno verificate le misure correttive intraprese a seguito della deliberazione n. 80/2025/GEST di questa Sezione di controllo afferente alla gestione della società AMA - azienda municipale ambiente s.p.a.

Inoltre, in linea con le richieste della Sezione delle Autonomie di incentivare le analisi sulla gestione della spesa sociale da parte degli enti locali, associata al bisogno di dare

maggior effettività ai controlli di natura gestionale, la Sezione per il Lazio ritiene per il 2026 di avviare una indagine specifica relativa a : *“La gestione e la spesa per i servizi di supporto per la scuola alle persone con disabilità e degli alunni che hanno bisogno di sostegno in fase di apprendimento, da parte del Comune di Roma Capitale nel triennio 2023/2025”*.

4. NEI CONFRONTI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

4.1. Esame dei conti degli enti del Servizio sanitario regionale e della Gestione sanitaria accentrata (GSA); in particolare si procederà all'esame del bilancio preventivo e del rendiconto degli enti medesimi (art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266 del 2005; art. 1, commi 3, 4, 7, del d.l. n. 174 del 2012).

Il controllo verterà sulla gestione finanziaria degli enti del Servizio sanitario regionale sulla base dei questionari-relazioni dei Collegi sindacali e del Terzo Certificatore per la GSA, relativi ai bilanci dell'ultimo esercizio utile, con riferimento alle diverse modalità di utilizzo di strutture di programmazione (gestione accentrata, agenzie sanitarie regionali) e tempistica di risposta e attuazione dei programmi. Verrà anche verificato il rispetto dell'osservanza dei vincoli in tema di indebitamento, della sostenibilità dell'indebitamento, e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico finanziari, verificando anche la coerenza dei risultati della Regione con i risultati della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale riferiti all'ultimo esercizio utile ai fini della parifica. La Sezione continuerà l'analisi dei programmi di recupero delle liste di attesa, quale strumento di garanzia per l'accesso alle cure e al diritto alla salute.

4.2 La Sezione di controllo intende svolgere, pur nella considerazione dell'attuale dotazione di personale amministrativo e magistratuale, un approfondimento tematico, in occasione della parifica regionale, sullo stato di avanzamento delle misure previste dal PNRR (Missione 6 salute) e dei principali interventi infrastrutturali previsti dall'art.20 della legge n. 67/1988 in ambito Regione Lazio, nonché sulle misure di coordinamento adottate nell'impiego dei fondi a vario titolo dedicati ad interventi infrastrutturali per esigenze sanitarie.

5 ALTRE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI COMPETENZA DELLA SEZIONE

5.1. Attività consultiva e di ulteriore collaborazione.

Detta attività sarà svolta dalla Sezione a seguito di richiesta dei Comuni, delle Province e della Regione in materia di contabilità pubblica ed ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nell'ambito ulteriormente ampliato dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1.

5.1.1 Pareri ex art. 46 della legge n. 238 del 2021.

La Sezione renderà i pareri che dovessero essere richiesti, ai sensi dell'art. 46, comma 2, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2021, n. 238, da parte Comuni, delle Province e della Regione, sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse stanziare dal PNRR e con i fondi complementari al PNRR.

5.1.2 Pareri ai sensi dell'art. 2 della legge 7 gennaio 2026, n.1

La Sezione renderà i pareri in materia di contabilità pubblica, anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete commesse all'attuazione del PNRR e del PNC di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato invito a dedurre, su richiesta dei Comuni, delle Province, delle città metropolitane e delle regioni, ex art. 2 della citata legge.

5.2. Esame di conformità legislativa degli atti di costituzione o acquisizione in partecipazione di società pubbliche territoriali.

La disposizione di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016 (TUSP), come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 118 statuisce che: *“L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta [...] alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2” del medesimo articolo, “nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione [...]. Per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro*

enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo [e che] in caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni".

Questa Sezione di controllo, pertanto, proseguirà tale attività, come da indicazioni legislative.

5.3. Verifica del rispetto della normativa in materia di società partecipate, di cui al d. lgs. n. 175 del 2016 (Tusp).

La Sezione proseguirà nelle verifiche del rispetto della normativa di cui al Tusp, anche con specifico riferimento all'esame dei provvedimenti concernenti la nomina dell'organo amministrativo delle società a controllo pubblico, alla verifica del rispetto del divieto del c.d. soccorso finanziario, della sussistenza dei presupposti qualificanti le società *in house*, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi degli artt. 11, 14, 16 e 20 del d.lgs. n. 175 nonché ad ogni ulteriore aspetto rilevante al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio degli enti partecipanti.

5.4. Verifica dei provvedimenti relativi agli incarichi di consulenza, ricerca e studio e degli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, alle spese di rappresentanza, ai sensi dell'art. 16, comma 26, del d.l. n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 48 del 2011, e ai regolamenti per il conferimento di incarichi esterni, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 244 del 2007.

La Sezione continuerà a svolgere detto controllo a termini di legge.

5.5. Monitoraggio concernente l'esercizio del diritto di recesso dai contratti in essere di cui all'art.1, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012 e le autorizzazioni agli acquisiti in deroga alle convenzioni Consip o di centrali di committenza regionali di cui all'art. 1, commi 510-517, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

La Sezione continuerà a svolgere detto controllo a termini di legge sugli atti pervenuti.

5.6. Certificazione di attendibilità sui costi quantificati e la compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio dei contratti integrativi aziendali del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche (art. 11, comma 19, del d.l. 8 agosto 2013, n. 91, conv., con modificazioni, dalla l. 7 ottobre 2013, n. 112).

La Sezione continuerà a svolgere detto controllo a termini di legge sugli atti se stipulati e pervenuti.

6. ALTRE FORME DI CONTROLLO SULLA GESTIONE

6.1 La Sezione si riserva l'attivazione di ulteriori forme di controllo sulla gestione ai sensi dell'art. 3, commi 4, 5 e 6, della legge n. 20 del 1994, così come anche richiamato e specificato dall'art. 2, commi 3 e 4 della deliberazione delle Sezioni riunite 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000 e ss.mm. e ii. recante il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, tenuto altresì conto delle indicazioni formulate dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 2 del 23 gennaio 2025 e nella deliberazione n. 1 del 2026.

6.2 Per quanto riguarda gli ulteriori campi di indagine della gestione indicati dalle Sezioni Riunite, i temi pertinenti potranno essere oggetto di trattazione nell'ambito dei controlli gestionali svolti in sede di parificazione del rendiconto regionale relativo all'esercizio 2025.

In particolare, si fa riferimento alle seguenti tematiche:

- Impiego dei fondi strutturali europei per la programmazione 2024-2028 e della politica agricola comune;
- andamento delle società partecipate, degli enti e dei relativi oneri; diffusione a livello regionale e di investimento.

7. ULTERIORI ATTIVITÀ DI CONTROLLO PER L'ANNO 2026

7.1 Compatibilmente con i numerosi adempimenti obbligatori e gli elencati compiti già istituzionalmente affidati, tra i quali quelli derivanti dalla individuazione degli enti che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), con le modalità del controllo sulla gestione, richiamato dall'art. 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché delle risorse umane effettivamente a disposizione nel corso dello svolgimento della propria attività, la Sezione si impegna, altresì, a svolgere le attività richieste in modalità "a rete" dalle Sezioni centrali e da analoghi organismi della Corte, concordemente e preliminarmente individuate sulla base di programmi definiti o in via di definizione nel corso dell'attuazione del presente programma,

avendo come riferimento la qualità della spesa e la tempestività della realizzazione dei singoli interventi, sulla base delle proprie linee guida adottate con deliberazione n. 13/2022/INPR.

7.2 Sarà, altresì, svolta ogni altra funzione, attività o attribuzione obbligatoria *ex lege* o che la Sezione ritenga necessaria, nell'ambito delle proprie competenze.

7.3 La Sezione si riserva, infine, di provvedere all'integrazione del programma, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, alla luce di eventuali nuove esigenze sopravvenute, anche in relazione all'ulteriore evoluzione del quadro normativo.

DISPONE

la trasmissione di copia della presente deliberazione, al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali della Regione Lazio e la messa a disposizione attraverso il sistema applicativo Con.Te al Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, ai Presidenti delle Province del Lazio, ai Presidenti dei Consigli comunali e ai Sindaci dei Comuni del Lazio nonché la trasmissione ai Direttori generali degli Enti del Servizio sanitario regionale e alla GSA.

Dell'adozione della presente deliberazione verrà altresì data comunicazione al Presidente della Corte dei conti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito e per la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale della Corte dei conti nell'apposito spazio dedicato del sito *web* regionale.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2026.

Il Presidente aggiunto correlatore ed estensore

Franco MASSI
f.to digitalmente

Il Presidente relatore ed estensore

Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 27 febbraio 2026

Il Funzionario preposto all'Ufficio di supporto

Aurelio CRISTALLO
f.to digitalmente